



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 01 del 11/11/2014

Ricorso dell'atleta ANDREOTTI SARA per lo scioglimento del vincolo dalla Società VOLLEY A.P.I. (Cod. Fipav 06.025.0104)

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta Andreotti Sara, esaminata la documentazione allegata al medesimo, sentite le deduzioni d'udienza formulate da parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il giorno 05 novembre 2014 per la discussione di merito.

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 09.09.2014, regolarmente ricevuta in data 10.09.2014, l'Atleta Andreotti Sara chiedeva, in via amichevole, alla Società Volley A.P.I. il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, che la società non riscontrava.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 07.10.2014 l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, rappresentando i seguenti motivi di svincolo: 1 – lontananza dei luoghi di allenamento rispetto alla propria sede di lavoro e di residenza; 2 – mancata concessione del nulla osta per il trasferimento dell'Atleta ad altri sodalizi, nonché asserito maggiore impegno lavorativo.
- In via subordinata, l'Atleta chiedeva altresì il trasferimento a tempo indeterminato a favore di altra Società, senza corresponsione di alcun indennizzo.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 01 del 11/11/2014

- Controparte non si costituiva nel procedimento.
- Dopo avere sentito la ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e, quindi, non merita accoglimento.

In primo luogo, dall'esame del ricorso introduttivo emerge la palese contraddittorietà tra quanto sostenuto dall'Atleta, riguardo l'asserita lontananza della sede degli allenamenti rispetto al proprio luogo di lavoro e di residenza, e la disponibilità iniziale della ricorrente a rimanere nel sodalizio (cfr. pag. 2 del ricorso: *"se la squadra fosse stata tutta riconfermata e se avesse ritenuto valido il progetto"*). Appare evidente, infatti, come il condizionare la propria permanenza alla riconferma della compagine sportiva ed alla validità del progetto societario sia, invero, una motivazione antitetica rispetto ad una richiesta di svincolo fondata su motivazioni attinenti alla distanza chilometrica tra la propria residenza/sede di lavoro e la sede degli allenamenti.

Quanto all'asserita possibilità dell'Atleta di essere trasferita ad altra Società, nonché al maggiore impegno lavorativo che impedirebbe alla stessa di continuare l'attività presso il sodalizio odiernamente convenuto, si rileva che trattasi di circostanze non debitamente dimostrate ed altresì che, per consolidato orientamento delle Commissioni di Tesseramento Federali, le stesse non costituiscono motivo di giusta causa per lo scioglimento coattivo del vincolo.

Peraltro, con riguardo alle istanze istruttorie per testimoni formulate dalla ricorrente queste, oltre a non essere contemplate dal Regolamento Federale, risultano in ogni caso documentali (dal punto n. 1 al punto n. 4) ed altresì inammissibili (dal punto n. 5 al punto n. 8) in quanto contrastanti con le deduzioni svolte dalla stessa Atleta, come sopra riportate, nonché coinvolgenti soggetti che risultano invero estranei alla Federazione.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 01 del 11/11/2014

Con riferimento, ancora, alla richiesta svolta in via subordinata, avente ad oggetto il trasferimento d'ufficio a tempo indeterminato a favore di altra Società, senza corresponsione di indennizzo, si rileva l'inammissibilità di tale istanza, non avendo la C.T.A. alcun potere al riguardo.

Da ultimo, tenuto conto delle succitate motivazioni di diniego, nulla incide la mancata costituzione nel presente procedimento della Società odiernamente convenuta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta.

Affissione all'Albo il 11 novembre 2014

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale